

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1090 del 01/03/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Patfrut Società Cooperativa Agricola per impianto destinato ad attività di stoccaggio, lavorazione e confezionamento prodotti orticoli, sito in Comune di Molinella (BO), via G. Bentivogli nn. 133 e 141.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1135 del 01/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno uno MARZO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **Patfrut Società Cooperativa Agricola** per l'impianto destinato ad attività di stoccaggio, lavorazione e confezionamento prodotti orticoli, sito in Comune di Molinella (BO), via G. Bentivogli nn. 133 e 141.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla ditta Patfrut Società Cooperativa Agricola (C.F. e P.IVA 01191820388) per l'impianto destinato ad attività di stoccaggio, lavorazione e confezionamento prodotti orticoli, sito in Comune di Molinella (BO), via G. Bentivogli nn. 133 e 141, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dall'ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-712 del 14/02/2017, con scadenza di validità in data 11/03/2032, e rilasciata dal SUAP del Comune di Molinella con provvedimento Prot. n. 4665 del 11/03/2017, originariamente intestata alla società medesima, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Molinella}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>5</sup>** {Soggetto competente Comune di Molinella}.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

2. Adotta la **revoca della precedente AUA** adottata dall'ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-712 del 14/02/2017 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Molinella di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale Prot. n. 4665 del 11/03/2017.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
6. Obbliga la ditta **Patfrut Società Cooperativa Agricola** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La ditta Patfrut Società Cooperativa Agricola (C.F. e P.IVA 01191820388) con sede legale in Comune di Ferrara (FE), via Argenta n. 32/A, Loc. Monestirolo, per l'impianto sito in Comune di Molinella, via G. Bentivogli nn. 133 e 141, ha presentato, nella persona di William Cavicchi, in qualità di procuratore

---

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 08/11/2017 (Prot. n. 21830) domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di acustica, in seguito alla richiesta di modificare lo scarico industriale in pubblica fognatura mediante un nuovo impianto di depurazione chimico-fisico ed alla richiesta di attivazione di nuove emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (emissioni E2, E3, E4, E5 ed E6) e ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (emissioni E1, E7, E8, E9, E10 e E11).

- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota Prot. n. 22088 del 11/11/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/11/2017 al PGB0/2017/26258 e confluito nella **Pratica SINADOC 31766/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il gestore del Servizio Idrico Integrato (Società HERA S.p.A.), con nota Prot. n. 116280 del 01/12/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 01/12/2017 al PGB0/2017/27922, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare gli scarichi in pubblica fognatura nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota Prot. n. 23466 del 02/12/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 02/12/2017 al PGB0/2017/27988, ha trasmesso parere favorevole condizionato del Comune di Molinella del 01/12/2017 (Prot. n. 23376) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA gli scarichi in pubblica fognatura ed ha inserire la matrice acustica, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PGB0/2018/4808 del 27/02/2018, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Molinella, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 322,00 come di seguito specificato:**

---

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.02.01.08 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 01/03/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>11</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>11</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Patfrut Società Cooperativa Agricola**  
**Comune di Molinella (BO), via G. Bentivogli nn. 133 e 141**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarichi di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico 1

Scarico nella pubblica fognatura mista di Via G. Bentivogli (afferente al depuratore comunale) classificato dal Comune di Molinella (visto il parere favorevole di HERA S.p.A. Prot. n. 116280 del 01/12/2017) come “scarico di acque meteoriche di dilavamento non contaminate” derivate da una parte delle aree esterne (adibite al transito e alla sosta dei mezzi) del fabbricato al civico 133. Tale immissione è soggetta alle eventuali prescrizioni del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (società HERA S.p.A. - Direzione Acque).

Scarico 2

Scarico nella pubblica fognatura mista di Via G. Bentivogli (afferente al depuratore comunale) classificato dal Comune di Molinella (visto il parere favorevole di HERA S.p.A. Prot. n. 116280 del 01/12/2017) come “scarico di acque reflue industriali” derivato dall’unione di acque reflue industriali (provenienti dagli impianti di lavorazione ortaggi ai civici 133 e 141), di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici del fabbricato al civico 133 e preventivamente trattati mediante fossa biologica e pozzetto degrassatore) e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate (derivate dal piazzale vicino al nuovo impianto di depurazione).

Il nuovo impianto di depurazione delle acque reflue industriali tratta le acque reflue di lavaggio delle patate degli impianti produttivi ai civici 133 e 141. Tale impianto chimico-fisico automatizzato ha una potenzialità massima di 10 m<sup>3</sup>/ora ed è costituito da vasche di decantazione, stoccaggio e rilancio acque da trattare e trattate, da serbatoi per i reagenti chimici, da un dissabbiatore, da un reattore di coagulazione, da un reattore di flocculazione, da un’unità di sedimentazione/decantazione lamellare, da un filtro a quarzite, da una colonna adsorbimento chimico su carboni attivi e da una filtropressa a piastre per la disidratazione fanghi, con recupero del 90% dell’acqua depurata riutilizzata per il lavaggio degli ortaggi.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

### Scarico 3

Scarico nella pubblica fognatura mista di Via G. Bentivogli (afferente al depuratore comunale) classificato dal Comune di Molinella (visto il parere favorevole di HERA S.p.A. Prot. n. 116280 del 01/12/2017) come “scarico di acque meteoriche di dilavamento non contaminate” derivate dalle coperture e da una parte delle aree esterne (adibite al transito e alla sosta dei mezzi) del fabbricato al civico 133. Tale immissione è soggetta alle eventuali prescrizioni del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (società HERA S.p.A. - Direzione Acque).

### Scarico 4

Scarico nella pubblica fognatura mista di Via G. Bentivogli (afferente al depuratore comunale) classificato dal Comune di Molinella (visto il parere favorevole di HERA S.p.A. Prot. n. 116280 del 01/12/2017) come “scarico di acque reflue domestiche” derivato dall’unione di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del fabbricato al civico 141 (preventivamente trattati mediante 2 fosse biologiche) e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate provenienti dalle coperture e dalle aree esterne (adibite al transito e alla sosta dei mezzi) del fabbricato al civico 141. Tale immissione è soggetta alle eventuali prescrizioni del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (società HERA S.p.A. - Direzione Acque).

## **Prescrizioni**

1. Ai fini della **validità dell’AUA, entro il 31/07/2018** il Titolare dello scarico dovrà trasmettere ad ARPAE-SAC di Bologna, Comune di Molinella e Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A. - Direzione Acque) la relazione tecnica, la documentazione fotografica e una planimetria aggiornata inerente l’ubicazione del dispositivo di intercettazione e dello strumento di misurazione delle acque reflue industriali scaricate.
2. Per gli **scarichi** si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Molinella con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Prot. n. 23376 del 01/12/2017, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 02/12/2017 al PGBO/2017/27988 e le prescrizioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato con parere favorevole Prot. n. 116280 del 01/12/2017. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 31766/2017

Documento redatto in data 01/03/2018

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**



**AREA IV**  
**GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**Servizio Politiche Ambientali**

Via A. Costa n. 12  
40062 Molinella (Bo)  
Tel. 051/690.68.62 – 051/690.68.77  
Fax 051/690.03.46  
ambiente@comune.molinella.bo.it  
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

Molinella, 1 dicembre 2017  
Prot. Rif. n. 21830/2017  
Prot. N. 23376/2017  
Classifica 10.4.6

**Al SUAP**  
**Sua Sede**

**Oggetto: AUA ditta Patfrut**  
**Unità locale: via Bentivogli, 133/141 – Molinella**  
**Parere autorizzativo**

Vista l'AUA N. 19 del 11.03.2017, iscritta agli atti con prot. N. 4665, relativa alla matrice scarichi costituita da: n. 1 scarico di acque reflue industriali originate dal lavaggio patate destinate al confezionamento, n. 2 scarichi di acque meteoriche di dilavamento e n. 1 scarico di acque reflue domestiche, convogliate alla pubblica fognatura mista di Via Bentivogli diretta al Depuratore di Molinella;

Vista l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA sopra citata presentata in data 08.11.2017 e iscritta agli atti con prot. 21830;

Vista la documentazione tecnica allegata da cui emerge l'intenzione della ditta di installare un ulteriore sistema di trattamento delle acque reflue industriali tramite impianto chimico-fisico dotato di ricircolo delle acque di scarico.

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente alla matrice scarichi, rimandando alle eventuali indicazioni e prescrizioni poste dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Si ritiene, invece, che la ditta debba inserire nel presente procedimento la valutazione della matrice acustica, in quanto l'attività utilizza macchinari ed impianti che generano rumore e, in linea d'aria, dista meno di 50 metri dal nucleo abitato di via Fiume vecchio 4 – 46.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Servizio**  
**(dott. agr. Roberta Bonora)**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 1 dicembre 2017  
Prot. n. 116280

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 13-11-2017 Num. prot.: 0108920  
PA&S numero 161/2017

**COMUNE DI MOLINELLA**

**Area IV - Gestione del territorio**

**Sportello Unico delle Attività Produttive**

Via A. Costa, 12

40062 MOLINELLA BO

[sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it](mailto:sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. Modifica sostanziale di AUA.**

**Ditta richiedente: "Patfrut Soc. Coop. Agr."- Stabilimento ortofrutticolo sito in  
Via G. Bentivogli n.ri 133-141 in Comune di Molinella (BO).**

*Comune di Molinella Area IV - Gestione del territorio SUAP Data 11/11/2017*

*Rif Prot 21830/2017 Prot. n. 22088 Classifica 10.4.6*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Cera Roberto in qualità di legale rappresentante della Ditta "**PATFRUT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**" con sede legale in Monestirolo (FE) Via Argenta n°32/A in merito allo stabilimento ortofrutticolo esercente l'attività di stoccaggio, lavorazione, confezionamento di patate e cipolle, con presenza di n°70 addetti, sito in VIA G. BENTIVOGLI n.ri 133-141 - Comune di Molinella (BO);

verificato dalla documentazione presentata che:

- la ditta "Patfrut Soc. Coop. Agricola" si occupa della lavorazione e confezionamento di patate e cipolle all'interno di un complesso produttivo costituito da due stabilimenti adiacenti, siti in Via G. Bentivogli con civici 133 e 141;
- le linee di confezionamento delle patate (linea 1, 2 e 3) e delle cipolle (linea 4) prevedono lo svuotamento dei beans, la rimozione della parte grossolana di terra dalla superficie delle materie prime, il risciacquo e/o lavaggio superficiale per la rimozione dei piccoli residui di terra;
- il funzionamento degli impianti avviene per 8 ore al giorno per 345 giorni all'anno;
- con la presente istanza viene richiesta la modifica sostanziale dell'AUA N.19/2017 rilasciata dal Comune di Molinella in data 11/03/2017 con Protocollo n. 4665 (Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-712 del 14/02/2017) per lo stabilimento ortofrutticolo ubicato in Via G. Bentivogli n.ri 133-141 in Comune di Molinella (BO), relativa allo scarico identificato "S2" in planimetria;
- l'insediamento origina acque reflue industriali (acque di lavaggio patate) - Scarico S2; acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento dichiarate non contaminate - Scarichi identificati S1, S3, S4, in planimetria;

- le acque reflue di natura industriale sono raccolte e sottoposte a trattamento depurativo in impianto aziendale di tipo chimico di nuova realizzazione, avente una potenzialità di 10 mc/h, costituito da coagulazione, flocculazione, sedimentazione, filtrazione / adsorbimento, disidratazione fanghi prodotti, con parziale recupero dell'acqua depurata per gli stessi fini di lavaggio (riutilizzo fino al 90%);

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio prodotti ortofrutticoli e le acque meteoriche dichiarate non contaminate;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico "S2", prima della miscelazione con acque reflue di diversa tipologia, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e uno strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;**
- **relazione tecnica, documentazione fotografica e ubicazione del dispositivo di intercettazione e dello strumento di misurazione delle acque scaricate dovrà essere**

inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna; PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata. Entro il 31 gennaio dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti.

*Firmata digitalmente*  
**Responsabile**  
**Impianti Fognario Depurativi**  
*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua  
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Patfrut Società Cooperativa Agricola**  
**Comune di Molinella (BO), via G. Bentivogli nn. 133 e 141**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt 269 e 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione delle Emissioni**

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivate dalle attività di lavorazione e confezionamento patate e cipolle nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

**Prescrizioni**

1. Il gestore dello stabilimento è vincolato ai limiti ed alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

.....  
EMISSIONE E1  
PROVENIENZA: RICARICA CARRELLI ELEVATORI M1

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

.....  
EMISSIONE E3  
PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO – STERRATRICI - SGAMBATRICI

Portata massima	4100	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

La sezione del camino del punto di emissione E3 dovrà garantire una velocità dei fumi nel condotto tale da permetterne il campionamento.

EMISSIONI E2 – E5 - E6

PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO – SIGILLATURA A CALDO

- Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di materiali plastici non clorurati pari a 500 kg;
- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di carico, scarico, movimentazione e conservazione materie prime di prodotti in forma particellare, miscelazione, granulazione e macinazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di stampaggio, estrusione e trafilatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV) espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm <sup>3</sup>
---	----	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di termoformatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV) espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm <sup>3</sup>
---	----	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di taglio, rasatura, sbavatura, carteggiatura devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materiali plastici non clorurati utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

<b>REGISTRO</b>		
<b>Data</b>	<b>Indicatori di attività</b>	<b>Quantitativo (kg/mese)</b>
	ABS	
	POLIPROPILENE	
	Altro	
<b>Data</b>	<b>Funzionamento impianti</b>	<b>Giorni di funzionamento/mese</b>
	Carico, scarico, miscelazione, macinazione...	
	Lavorazioni meccaniche (taglio, rasatura, sbavatura...)	
<b>Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento</b>		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

- Fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento, l'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici
- In sede di messa a regime dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'emissione mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.

---

#### EMISSIONE E4

PROVENIENZA: BRUCIATORE LINEA 4

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono alla lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

---

#### EMISSIONI E7, E8, E9, E10 e E11

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione in quanto provenienti da impianti termici civili alimentati a metano e con potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

- 
2. L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.
  3. Per la verifica dei limiti di emissione di cui al precedente punto 1, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:
    - Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001 o UNI EN 13284-1:2003;
    - Metodo per la determinazione della portata: UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013;
    - Metodo per la determinazione del materiale particellare contenuto: UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005.
    - Metodo per la determinazione dei Composti Organici Volatili (COV) espressi come Carbonio Organico Totale (COT) contenuti: UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

4. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al precedente punto 3, è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità di Controllo (ARPAE - ST di Bologna) la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

5. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
6. I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
7. I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
8. Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo (ARPAE - ST di Bologna). Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.



9. Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione  $\pm$  incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
10. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Bologna) e l'Autorità di Controllo (ARPAE - ST di Bologna) devono essere informati entro le 8 ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
11. La messa in esercizio del punto di emissione E3 deve essere comunicata all'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Bologna) e all'Autorità di Controllo (ARPAE - ST di Bologna) con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E3 e comunque non oltre il 31/03/2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga.
12. In occasione della messa a regime dell'emissione E3 dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni E2, E5 ed E6 mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.
13. Entro la data di messa a regime dell'emissione E3 la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità di Controllo (ARPAE - ST di Bologna) la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
14. Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.
15. La società Patfrut Società Cooperativa Agricola dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per il punto di emissione E3.
16. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'Autorità di Controllo (ARPAE - ST di Bologna) e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.

17. L'Autorità di Controllo (ARPAE - ST di Bologna), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
18. L'Autorità di Controllo (ARPAE - ST di Bologna) effettua altresì i controlli richiesti dall'Autorità Competente secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
19. Durante le lavorazioni e le movimentazioni delle materie prime o gli stoccaggi delle stesse, dovranno essere adottate le soluzioni gestionali necessarie al contenimento delle emissioni di polverosità diffusa nell'ambiente circostante.
20. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte del gestore dello stabilimento, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
21. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata all'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Bologna) e all'Autorità di Controllo (ARPAE - ST di Bologna).

-----  
Pratica Sinadoc 31766/2017

Documento redatto in data 01/03/2018

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Patfrut Società Cooperativa Agricola**  
**Comune di Molinella (BO), via G. Bentivogli nn. 133 e 141**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

**Esiti della valutazione e prescrizioni**

Preso atto che il Comune di Molinella con parere favorevole Prot. n. 23376 del 01/12/2017, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 02/12/2017 al PGB0/2017/27988 e riportato come parte integrante dell'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, non ha segnalato nulla di ostativo in merito alla matrice impatto acustico per la situazione esistente al momento della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale e ha richiesto di inserire nel procedimento la valutazione della matrice acustica, si inseriscono nel presente provvedimento di A.U.A. le seguenti prescrizioni:

1. In materia di impatto acustico<sup>1</sup>, a completamento della documentazione tecnica di riferimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, **entro il 31/08/2018**, la ditta Patfrut Società Cooperativa Agricola dovrà presentare, tramite il SUAP competente, **domanda di modifica sostanziale di AUA con allegata la documentazione di impatto acustico** ai sensi dell'art. 8 comma 4) della L. 447/1995 e s.m.i. che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Molinella.
2. L'attività produttiva deve essere svolta nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni sonore con riferimento ai limiti di emissioni prescritti dal documento di zonizzazione acustica del Comune di Molinella.

-----  
Pratica Sinadoc 31766/2017

Documento redatto in data 01/03/2018

---

<sup>1</sup> Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**